



ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI TORCHIAROLO
C.F. 91060630745
72020 TORCHIAROLO - Via C. Colombo c/o Casa Comunale
Tel. 331 1257321 - 329 9866096
procivil.torchiariolo@gmail.com protezioneciviletorchiariolo@pec.it
www.protezioneciviletorchiariolo.it



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Associazione Protezione Civile Volontari Torchiariolo - OdV”

Via Colombo c/o Casa Comunale

72020 Torchiariolo (BR)

Articolo 1 – Costituzione

1. Nel comune di Torchiariolo (BR), il giorno ventisette del mese di aprile 2010, è costituita, nel rispetto dei limiti di legge vigenti sul numero minimo dei soci, una Organizzazione di Volontariato denominata **“Associazione Protezione Civile Volontari Torchiariolo - OdV”**, di seguito denominata **“Organizzazione”** o **“Associazione”**, Ente del Terzo Settore così come individuato dall'art.32 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

2. La sede legale dell'Associazione è sita in Torchiariolo alla via C. Colombo presso la Casa Comunale. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici, la sua durata è illimitata e non sono perseguiti fini di lucro, neanche indiretti.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, potrà avvenire con delibera del Comitato Esecutivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera di Assemblea per la modifica dello statuto.

Articolo 2 – Principi

1. L'Organizzazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi di democraticità e gratuità contenuti nel Codice del Terzo Settore approvato con D. Lgs. 117/2017. L'Associazione persegue di fini di solidarietà e, tramite essa, i propri associati presteranno attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

2. L'Associazione svolge le attività di volontariato utilizzando le proprie strutture, nella forma e nei modi previsti dalla Legge, nell'ambito delle strutture pubbliche o con queste convenzionate.



Articolo 3 – Finalità

1. L'Organizzazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del D. Lgs.117/2017;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017 l'organizzazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con apposito Decreto Ministeriale, ed in particolare:

a) servizi di aiuto alla cittadinanza nei casi di emergenza attraverso interventi di pianificazione di protezione civile e attività di previsione, prevenzione e soccorso a livello locale, in ottemperanza alle Leggi e Regolamenti in materia di Protezione Civile;

b) interventi nell'ambito della ricerca di persone smarrite;

c) assistenza, sia fisica che morale, a persone in stato di bisogno anche a causa di particolari contingenze;

d) promozione, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché promozione e sviluppo delle attività connesse;

e) servizio di antincendio boschivo e/o sul territorio;

f) servizio cinofilo;

g) servizio di soccorso e trasporto mediante autoambulanza di feriti e/o malati;

h) servizio di radiocomunicazione;

i) servizi di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e intrattenimento ai sensi del D.M. 22 Febbraio 1996 n. 261 e s.m.i.;

j) protezione e tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani emarginati e minori;

k) tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e immobiliari ritenute dall'Associazione necessarie per il conseguimento degli scopi associativi, escludendosi ogni scopo di lucro.

3. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.



Articolo 4 – Volontari

1. Sono Volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Gli aspiranti soci, che presenteranno richiesta di adesione, accetteranno di condividere gli scopi e si impegneranno per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Sono ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Comitato Esecutivo che, attraverso il Segretario, provvede al protocollo della domanda. Il Comitato deciderà se accogliere o rigettare la domanda dell'aspirante.

L'adesione del socio, approvata dal Comitato Esecutivo, è annotata nel libro soci.

In caso contrario, il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Comitato Esecutivo, e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

3. I Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- a) dimissioni scritte o esclusione;
- b) mancato versamento della quota associativa, nei termini prescritti dal Comitato Esecutivo, per almeno un anno;
- c) decesso;

3. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Comitato Esecutivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

4. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI TORCHIAROLO
C.F. 91060630745
72020 TORCHIAROLO - Via C. Colombo c/o Casa Comunale
Tel. 331 1257321 - 329 9866096
procivil.torchiariolo@gmail.com protezioneciviletorchiariolo@pec.it
www.protezioneciviletorchiariolo.it



Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Comitato Esecutivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'esercizio delle attività medesime.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono tenuti ad osservare i protocolli di sorveglianza sanitaria impartiti dall'Associazione, che si riserva di acquisire annualmente e mediante richiesta la documentazione necessaria.

Articolo 5 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere, su proposta del Comitato Esecutivo e a firma del Presidente, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative poste in essere dall'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, direttamente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere attività preventivamente concordate, in forma volontaria, sulla base delle competenze acquisite e salvo verifica delle idoneità fisiche richieste.

2. Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

3. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.



ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI TORCHIAROLO
C.F. 91060630745
72020 TORCHIAROLO - Via C. Colombo c/o Casa Comunale
Tel. 331 1257321 - 329 9866096
procivil.torchiarolo@gmail.com protezioneciviletorchiarolo@pec.it
www.protezioneciviletorchiarolo.it



Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- a) rispettare e far rispettare le norme del seguente Statuto e degli eventuali Regolamenti e/o delibere adottate dall'Organizzazione;
- b) pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare stabilito dall'Assemblea;
- c) svolgere la prestazione preventivamente concordata attenendosi, in fase di impiego, alle disposizioni impartite dai responsabili;
- d) partecipare alle attività formative per l'impiego nell'Organizzazione.

Articolo 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente
- e) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- f) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8 – Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti i soci. Ciascun socio iscritto nel registro ed in regola con il versamento della quota sociale ha diritto di voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal medesimo, in via ordinaria:

- almeno una volta l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Esecutivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti.

3. Per convocare l'Assemblea il Comitato Esecutivo si riunisce in seduta e delibera il giorno e l'ora della prima convocazione, nonché il giorno e l'ora della seconda convocazione, da stabilirsi almeno il giorno successivo alla prima.



4. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della data prevista mediante invio di raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata, e-mail, PEC o con altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad un altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio e per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti.

7. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato Esecutivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge i membri del Comitato esecutivo;
- b) approva il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- c) approva il bilancio di esercizio o Rendiconto Finanziario annuale, ove previsto;
- d) approva la Relazione annuale sulle attività svolte;
- e) approva, in seduta straordinaria, le eventuali richieste di modifica dello Statuto;
- f) stabilisce, su proposta del Comitato Esecutivo, l'ammontare della quota associativa a carico degli aderenti;
- g) nomina o revoca, ove richiesto, i componenti dell'Organo di controllo;
- h) nomina o revoca, ove richiesto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) discute ed approva ogni eventuale regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo utile al funzionamento dell'associazione;
- j) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



k) ratifica la perdita della qualità di socio nei casi previsti dallo Statuto e delibera sul ricorso dell'associato avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Comitato Esecutivo;

l) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 8 – Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

5. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta vi sia materia su cui deliberare e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è inoltrata a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, PEC o con altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica, via e-mail, PEC o con altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione con preavviso di 24 ore.

6. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

7. Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.



ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI TORCHIARO
C.F. 91060630745
72020 TORCHIARO - Via C. Colombo c/o Casa Comunale
Tel. 331 1257321 - 329 9866096
procivil.torchiaro@gmail.com protezioneciviletorchiaro@pec.it
www.protezioneciviletorchiaro.it



Nello specifico:

- a) elegge, tra i propri componenti, il Presidente;
- b) elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente;
- c) nomina il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- d) fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- e) adotta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché quanto deliberato dall'Assemblea;
- f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto Finanziario Annuale, o il bilancio se previsto, e la Relazione Annuale sulle attività svolte;
- g) propone all'Assemblea il programma annuale di attività, in base alle linee di indirizzo contenute nello Statuto, promuovendone e coordinandone l'esecuzione;
- h) conferisce procure speciali, o generali;
- i) accoglie o respinge le domande di adesione dei nuovi soci;
- l) conferisce mandato al presidente per siglare contratti di assunzione e/o per l'intimazione del licenziamento ad eventuali prestatori di lavoro, dopo aver preventivamente identificato mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- m) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- n) ratifica o respinge, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- p) propone, annualmente, all'Assemblea l'importo della quota sociale a carico degli aderenti.

8. Nel caso in cui venisse a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Comitato Esecutivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Dovessero venir meno i consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 9 – Presidente

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Comitato Esecutivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.



Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

2. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.

4. Su proposta del Comitato Esecutivo, stipula contratti di assunzione e/o sigla provvedimenti di licenziamento destinati ad eventuali prestatori di lavoro.

Articolo 10 – Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del "Registro Soci";

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della regolare tenuta, aggiornamento e conservazione dei verbali delle sedute di Consiglio e Assemblea che trascrive su appositi libri vidimati e affidati alla sua custodia.

Articolo 11 – Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare la prima nota, i libri contabili richiesti dalla natura delle attività svolte e di predisporre il Rendiconto Finanziario, o altro documento contabile, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato.

2. Il Tesoriere sotto la propria responsabilità:

a) predispone lo schema del progetto di Rendiconto Finanziario, che sottopone al giudizio del Comitato esecutivo entro il mese di marzo.

b) provvede alla tenuta dei registri, ove richiesti, e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione;

c) provvede alla riscossione delle entrate, nel caso in cui non avesse già provveduto il Presidente, ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni adottate dal Comitato esecutivo, a firma congiunta del Presidente.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di firmare assegni, effettuare prelievi o comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Opera a firma congiunta del Presidente per l'apertura e chiusura di conti correnti e per operazioni di straordinaria amministrazione.



Articolo 12 – Organo di Controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 13 – Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Articolo 14 – Bilancio (o REFA) e informativa sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Annuale, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario Annuale per cassa.

3. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 15 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo,
- h) attività di raccolta fondi;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

2. Il Comitato Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;



- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

4. La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo, ed è intrasferibile. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Articolo 16 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e di eventuali altri organi sociali.

2. Il Comitato Esecutivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Comitato Esecutivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente.

Articolo 17 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti, con un minimo di cinque persone. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in presenza di almeno tre quarti degli associati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.



ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI TORCHIAROLO
C.F. 91060630745
72020 TORCHIAROLO - Via C. Colombo c/o Casa Comunale
Tel. 331 1257321 - 329 9866096
procivil.torchiarolo@gmail.com protezioneciviletorchiarolo@pec.it
www.protezioneciviletorchiarolo.it



Articolo 18 – Scioglimento dell’Organizzazione

1. Lo scioglimento dell’Organizzazione avviene per delibera dell’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Comitato Esecutivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 19 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, composto da n. 19 articoli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Torchiarolo, lì 16 Giugno 2023.